



20382-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMIENDOLA - Presidente -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

CU
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 19/06/2018 - CC

R.G.N. 9023/2017

non 20382
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9023-2017 proposto da:

G S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE MILITELLO;

- *ricorrente* -

contro

U ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA CAROLI, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

contro

Fuc

6154
28

DG

- intimato -

avverso la sentenza n. 4890/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La **G** s.r.l., in qualità di cessionaria del credito
vantato da **FP**, convenne in giudizio, davanti al Giudice
di pace di Palermo, **GD** e la **U** Assicurazioni
s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei
danni conseguenti al sinistro stradale nel quale la **P** aveva
riportato danni alla propria vettura, cedendo il suo credito alla parte
attrice.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto
della domanda, mentre il **D** rimase contumace.

Espletata prova per interpellò e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di
pace rigettò la domanda.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice soccombente e il
Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 ottobre 2016, ha rigettato
l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del
grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Palermo ricorre la **G**
s.r.l. con atto affidato a due motivi.

Resiste la **U** Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

GD non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni nonché dell'art. 232 cod. proc. civ., oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di evidente connessione tra loro, presentano profili di inammissibilità e sono comunque privi di fondamento.

3.1. La sentenza impugnata è pervenuta al rigetto della domanda rilevando che la parte appellante non era giunta a dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò in quanto la dichiarazione contenuta nel modello CID, unita alle conclusioni del c.t.u. ed alla mancata risposta del D all'interrogatorio formale, precludevano un riscontro obiettivo della pretesa risarcitoria. Il tutto senza contare che la documentazione prodotta a supporto della domanda risarcitoria non consentiva in alcun modo di ritenere dimostrato l'ammontare del danno. Il modello CID, del resto, limitandosi alla dicitura "tamponamento", non permetteva in alcun modo di collegare con il sinistro la concreta domanda risarcitoria avanzata dalla carrozzeria.

3.2. A fronte di simile motivazione, il ricorso si presenta carente da un punto di vista dell'autosufficienza, perché nulla dice sul contenuto effettivo del modello CID né sul se e dove esso sia stato messo a

disposizione di questa Corte. Dopo di che non contesta in alcun modo la motivazione della sentenza nella parte in cui essa spiega che dalla documentazione prodotta non era deducibile alcuna prova effettiva del danno patito dalla vettura; nel secondo motivo, poi, la doglianza è integralmente tesa ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

Anche tralasciando tali rilievi di inammissibilità, la presunta violazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005 è palesemente infondata, posto che il modello firmato congiuntamente dai conducenti contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma non certo sull'entità dei danni che ne siano derivati. Né può tacersi che la procedura di risarcimento diretto (art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005) non toglie nulla all'onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire in ordine alla concreta sussistenza del danno (v. l'ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896, in tema di litisconsorzio necessario).

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 giugno 2018.

Il Presidente

Roberto Amadio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 01 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia

Isabella Panacchia